

Deliberazione della Giunta Regionale 3 febbraio 2012, n. 7-3340

Modifiche e integrazioni alle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011.

A relazione del Vicepresidente Cavallera:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 si è provveduto ad approvare le procedure attuative della nuova classificazione sismica come definite nell'allegato A della medesima deliberazione, disponendone l'entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2012;
- in particolare, così come puntualmente descritto nell'allegato, la suddetta deliberazione provvede a:
 - definire, per le diverse zone sismiche riconosciute nel territorio piemontese, (3S, 3 e 4), specifiche procedure e modalità di deposito e controllo concernenti gli aspetti edilizi e delle costruzioni, (ai sensi degli artt. 93 e 94 del DPR 380/01), e gli aspetti urbanistici, (con riferimento all'art. 89 del citato DPR);
 - definire gli edifici e le opere infrastrutturali aventi carattere strategico e rilevante, soggetti a forme specifiche di controllo, in sostituzione di quanto previsto dall'allegato A della D.G.R. n. 49-42336 del 21 marzo 1985 e dagli allegati A e B della D.G.R. n. 64-11402 del 23 dicembre 2003;
 - individuare gli interventi a valenza strutturale che interessano costruzioni modeste e di scarsa rilevanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità i quali, sia pur soggetti all'obbligo della denuncia di cui all'art. 93 del DPR 380/2001, non rientrano nell'ambito delle procedure di controllo e verifica.

Considerato che ad una prima applicazione delle procedure a seguito della loro entrata in vigore, è emersa la necessità di:

- fornire maggiori precisazioni in merito alla definizione delle costruzioni modeste e di scarsa rilevanza ai fini della salvaguardia della pubblica incolumità;
- ribadire l'obbligo del parere preventivo ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 per i territori compresi negli elenchi degli abitati da consolidare;
- integrare l'allegato A per includere tutti i possibili casi che possono configurarsi nelle condizioni di prima applicazione delle procedure per l'attività urbanistica per i comuni inseriti nella zona 3 per effetto della d.g.r. n.11-13058 del 19/01/2010 ed elencati al punto 1.4, in modo da rendere tali procedure maggiormente rispondenti alle situazioni di fatto.

Si ritiene pertanto opportuno apportare all'allegato A alla D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 le seguenti modifiche ed integrazioni:

- al paragrafo 3, punto 3.1.1. lettera c), sono apportate le seguenti modifiche:
le parole "tutte le opere e gli interventi di limitata importanza strutturale previsti dall'Allegato 2" sono sostituite dalle seguenti "tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale,

indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità” .

- al paragrafo 3.2., punto 3.2.1., lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
le parole “tutte le opere e gli interventi di limitata importanza strutturale previsti dall’Allegato 2” sono sostituite dalle seguenti “tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità” .

- al punto 4.1. dopo il 3° periodo è aggiunta la seguente frase:
“Il parere preventivo ai sensi dell’art.89 del D.P.R. 380/2001 resta obbligatorio per i territori compresi negli elenchi degli abitati da consolidare, già soggetti ai disposti dell’art.61 del D.P.R. 380/2001 sopra citato.”

- la lettera a) del punto 2 del punto 5.2.3. è sostituita dalla seguente:
“per i comuni che abbiano già adottato la deliberazione programmatica ai sensi dell’art. 15 della L.R. 56/1977, o approvato il documento programmatico ai sensi della L.R. 1/2007, e che adottino il progetto preliminare dello strumento urbanistico entro il 30/03/2012 o abbiano già adottato il progetto preliminare dello strumento urbanistico all’entrata in vigore delle presenti procedure, il parere preventivo di cui sopra deve essere acquisito prima di procedere all’adozione del progetto definitivo; in merito ai contenuti della documentazione oggetto di parere si rimanda ai riferimenti ed alle modalità specificate nel Paragrafo 4.2.”;

per tutto quanto sopra premesso;

visto il D.Lgs n. 112/1998 e in particolare l’articolo 93;
visto il D.P.R. n. 380/2001 e in particolare il Capo IV della parte seconda;
vista la L.R. n. 23/2008;

a Giunta regionale, unanime,

delibera

1. di modificare ed integrare l’allegato A alla D.G.R. n. 4-3084 del 12 dicembre 2011 che approva le procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico, nel modo seguente:

- al paragrafo 3, punto 3.1.1. lettera c), sono apportate le seguenti modifiche:
le parole “tutte le opere e gli interventi di limitata importanza strutturale previsti dall’Allegato 2” sono sostituite dalle seguenti “tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità” .

- al paragrafo 3.2., punto 3.2.1., lettera b), sono apportate le seguenti modifiche:
le parole “tutte le opere e gli interventi di limitata importanza strutturale previsti dall’Allegato 2” sono sostituite dalle seguenti “tutte le opere e gli interventi di rilevanza strutturale, indipendentemente dal sistema costruttivo adottato e dal materiale impiegato, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità” .

- al punto 4.1. dopo il 3° periodo è aggiunta la seguente frase:

“Il parere preventivo ai sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 resta obbligatorio per i territori compresi negli elenchi degli abitati da consolidare, già soggetti ai disposti dell'art.61 del D.P.R. 380/2001 sopra citato.”

- la lettera a) del punto 2 del punto 5.2.3. è sostituita dalla seguente:

“per i comuni che abbiano già adottato la deliberazione programmatica ai sensi dell'art. 15 della L.R. 56/1977, o approvato il documento programmatico ai sensi della L.R. 1/2007, e che adottino il progetto preliminare dello strumento urbanistico entro il 30/03/2012 o abbiano già adottato il progetto preliminare dello strumento urbanistico all'entrata in vigore delle presenti procedure, il parere preventivo di cui sopra deve essere acquisito prima di procedere all'adozione del progetto definitivo; in merito ai contenuti della documentazione oggetto di parere si rimanda ai riferimenti ed alle modalità specificate nel Paragrafo 4.2.”

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)